Ai sensi della L.R. 6/2012 art. 42 c. 6 bis, gli enti proprietari delle strade pubblicano sui propri siti istituzionali le cartografie o gli elenchi delle strade percorribili dalle tipologie di veicoli/trasporti eccezionali indicati nelle linee guida (DGR XI/1341 del 4 marzo 2019 reperibili al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Trasporti-e-logistica/Mobilita-delle-merci/linee-guida-trasporti-eccezionali> ).

La pubblicazione dei percorsi ammessi al transito dei TE, sostituiscono i nulla osta/pareri di competenza.

Le cartografie (o gli elenchi strada):

* Devono riferirsi alle sole strade di competenza;
* Devono specificare in relazione ad ogni viabilità indicata, le tipologie di veicoli/trasporti ammessi al transito (verificare nel dettaglio la massa e sagoma delle tipologie di veicoli/trasporti eccezionali indicati nelle linee guida approvate con D.G.R. XI/1341 del 4 marzo 2019 - punto 7 lettere dalla A alla N);
* Devono indicare le limitazioni e i vincoli puntuali presenti sui percorsi (cfr. punto 7 delle linee guida), oltre alle eventuali prescrizioni al transito e/o limiti di massa e/o sagoma;
* Nelle cartografie (o elenchi strade) devono essere specificati i nominativi dei soggetti proprietari/gestori di opere d’arte quali ad esempio cavalcavia stradali o ferroviari, che realizzano l’interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale. Ad esempio: se la strada, individuata per il passaggio di alcuni trasporti eccezionali, attraversa un cavalcavia la cui struttura è di proprietà/gestione di un altro soggetto (provincia/stato/autostrade/ferroviarie/consorzi di bonifica ecc.) è necessario evidenziare in cartografia (o nell’elenco strade) il soggetto proprietario della struttura;
* in presenza di passaggi a livello devono essere indicati nelle cartografie (o elenchi strade) i nominativi dei soggetti proprietari/gestori.

Per maggiori specifiche vedasi la norma regionale e le linee guida sopra indicate.

In caso di assenza di strade comunali idonee al transito dei TE indicati nelle linee guida, l’Ente deve pubblicare una dichiarazione in tal senso. (Allegato fac-simile 1).

In caso di redazione di cartografie e qualora solo alcune tipologie di TE siano ammesse al transito sulle strade comunali, è necessario specificare le tipologie ammesse e le tipologie non ammesse (sempre con riferimento alle legende unitarie regionali -punto 7- lettere dalla A alla N). (Allegato fac-simile 2).

In caso di redazione di elenchi strade e qualora solo alcune tipologie di TE siano ammesse al transito sulle strade comunali, è necessario specificare nell’elenco le tipologie ammesse e quelle non ammesse (ad. Es. SI/NO); in caso di tratte stradali indicare nel campo note il tratto ammesso (capisaldi/dal Km al Km, incroci, angolo con… ecc…); (Allegato fac-simile 3).

**La pubblicazione deve essere eseguita sul sito comunale ad un link “permanente e dedicato” facilmente accessibile e consultabile dagli operatori di settore.**

**Il link di pubblicazione, e gli eventuali aggiornamenti, devono essere comunicati a Regione, Città metropolitana di Milano e a tutte le Province** (le PEC sono reperibili al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Trasporti-e-logistica/Mobilita-delle-merci/linee-guida-trasporti-eccezionali> ).